

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La cliente nel ricorso, allegando una pregressa richiesta di documentazione datata 28/12/2024, afferma di avere diritto ad ottenere, in qualità di intestataria, una pluralità di specifici documenti ivi elencati.

Tale ampia richiesta fa riferimento:

- in prima battuta, in generale ad un rapporto di conto corrente; a un mutuo e a un "contratto di finanziamento poi passato a sofferenze" di cui non viene riportato un numero identificativo;
- specificamente chiede copia della documentazione contrattuale tra cui:
 - il contratto di conto corrente, e la richiesta di apertura;
 - "tutti gli estratti conto";
 - "tutte le comunicazioni dovute per legge tempo al tempo";
 - "tutte le eventuali modifiche intervenute";

- “tutte le eventuali cessioni del credito intervenute”;
- “conteggio di estinzione alla data odierna”;

Domanda, perciò, la consegna della detta documentazione.

Nelle controdeduzioni, il primo intermediario sostiene che:

- il ricorso è stato proposto dalla cliente con la rappresentanza del sig. C.B. In relazione a quest'ultimo risulta una carenza di delega, poiché dalla documentazione allegata al ricorso non si evince la sua qualifica di legale della società di consulenze, né una visura camerale che la attesti;
- ha intrattenuto con la cliente vari rapporti sin dall'anno 2006 (data di accensione del conto corrente);
- nell'anno 2021 la posizione della cliente veniva classificata a sofferenza, e poi ceduta in data 3/5/2022 alla società, pure convenuta, che tuttavia è soggetto non tenuto a aderire all'ABF;
- la richiesta documentale della cliente risulta essere stata riscontrata da una società terza, quale mandataria della società cessionaria, in data 21/1/2025. In tale occasione è stato formulato l'invito ad interloquire con il *manager* gestore della posizione della cliente stessa, per una eventuale definizione bonaria;
- per il dettaglio dell'importo attuale del debito dovrà pertanto essere interpellata la società attuale proprietaria del credito;
- allega la corrispondenza intercorsa e la documentazione trasmessa, evidenziando che l'unico finanziamento classificato a sofferenza intestato alla cliente risulta essere il contratto di mutuo: pertanto, è stata inviata e allegata alla presente la documentazione a questo relativa.

Chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto un'articolata richiesta documentale, già precedentemente formulata con comunicazione del 28/12/2024, relativa a vari rapporti contrattuali intrattenuti con l'intermediario costituito e alle operazioni poste in essere in relazione a tali rapporti.

Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di mancanza di delega in capo al procuratore della ricorrente.

Al riguardo, l'intermediario lamenta un vizio nella delega in forza della quale è stato proposto il ricorso. In particolare, rileva che dalla documentazione allegata al ricorso non si evince la qualifica di legale della società di consulenza in capo al procuratore, né una visura camerale della società che la attesti. Tale eccezione si comprende ove si consideri che la pregressa richiesta documentale del 28/12/2024, nell'interesse della cliente, recava la firma del procuratore su timbro e carta intestata della detta società di consulenza.

Tuttavia, dalla documentazione allegata al ricorso non emergono vizi di procura/ delega. È, infatti, presente il modulo del ricorso (cartaceo), nel quale la cliente dichiara di conferire l'incarico al procuratore, nonché la procura espressamente conferita al procuratore.

Superata l'eccezione occorre passare al merito del ricorso.

L'intermediario convenuto afferma che la ricorrente ha intrattenuto sin dal 2006 (data di accensione del conto corrente) vari rapporti con la banca. Nel 2021 la sua posizione veniva classificata a sofferenza e poi ceduta alla società non costituita, in data 3 maggio 2022.

La detta società – pur convenuta formalmente dalla cliente - non è parte del presente procedimento in quanto non aderente all'ABF.

Agli atti consta corrispondenza inviata da una società terza, che si identifica come “*asset manager NPL*” della società convenuta. Ad una mail inviata dalla società terza in merito a una richiesta di documentazione a nome della cliente, si “*alleg[a] copia della doc[umentazione] richiestaci ex art. 119 tub e disponibile (decennio), continuando a confermare la ns. disponibilità a contatto per tentativo di bonario componimento*”:

In precedenti *e-mail* si menziona l'avvenuto trasferimento della posizione dall'intermediario convenuto e costituito alla società convenuta non costituita.

In particolare, è agli atti un estratto della comunicazione del 31/10/2024 della società terza ove si fornisce una ricostruzione della cessione della posizione e della gestione della stessa, che indica il coinvolgimento di plurime società, a vario titolo.

Da tale corrispondenza si ricava che a seguito della cessione vi era stata richiesta di esibizione ex art. 119 TUB assolta dalla mandataria della società cessionaria.

Inoltre, con le controdeduzioni l'intermediario convenuto ha prodotto ulteriore documentazione, che si compone di svariate centinaia di pagine, riguardante i contratti, gli estratti conto, nonché in generale i rapporti fino al momento della cessione.

Tenuto dunque conto che:

- la "posizione" della cliente è stata ceduta ad una società che non aveva l'obbligo di aderire all'ABF il 3/5/2022;

- che pertanto per *“il dettaglio dell'importo attuale del debito dovrà [...] essere interpellata la società attuale proprietaria del credito”*;

- che talune richieste formulate dalla ricorrente sono da ritenersi generiche (per esempio la richiesta relativa a *“copia di tutte le comunicazioni dovute per legge tempo al tempo”*).

- che, in ogni caso, per quanto riguarda la fase precedente alla cessione con le controdeduzioni l'intermediario ha prodotto ampia documentazione;

- che la cliente non ha depositato repliche,

il Collegio ritiene di poter pronunciare la parziale cessazione della materia del contendere, dovendo rigettare la domanda per il resto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del secondo intermediario; nei confronti del primo intermediario accerta la parziale cessazione della materia del contendere e nel resto dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE